

Attuazione sentenza Corte Costituzionale 242/2019 - Comitato etico territorialmente competente

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali", e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Premesse

Come noto, con la sentenza n.242/2019 – allegata alla presente deliberazione - la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona

(a) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale,

(b) affetta da una patologia irreversibile e

(c) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma

(d) pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente e fermo restando che, quanto al tema dell'obiezione di coscienza del personale sanitario, l'aiuto al suicidio nei casi considerati, resti affidato alla coscienza del singolo medico che può scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato.

Quindi, la Corte Costituzionale, con la medesima pronuncia, ha affidato alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale il compito di:

- verificare le citate condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio, in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore nazionale nell'auspicato intervento legislativo;

- verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. Infine, sempre la Corte, in considerazione della delicatezza del valore in gioco ha stabilito l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, che possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità, affidando tali funzioni, sempre nelle more dell'intervento del legislatore, ad ogni comitato etico territorialmente competente.

Orbene, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale e garantire l'omogeneità della sua applicazione, su impulso del Ministero della Salute per il tramite della Conferenza Stato – Regioni, le Regioni sono state chiamate ad individuare i comitati etici aventi funzione consultiva in materia di suicidio medicalmente assistito entro il 10 gennaio 2022 (cfr. nota 11 novembre 2021 prot. n.8108 reiterata con nota del 20 dicembre 2021 prot.9286 – allegate alla presente deliberazione).

Entro il termine assegnato, la Regione Puglia, ha individuato il Comitato Etico istituito presso l'Azienda Ospedaliero Consorziata Policlinico di Bari, con deliberazione del Direttore generale n. 997 dell'8/06/2018, quale organo competente a rendere il parere nelle ipotesi di richieste di suicidio medicalmente assistito (cfr. nota prot. n. AOO_005- 0000247 del 10/01/2022- allegata alla presente deliberazione).

Non solo, il Ministro della Salute, in data 20 giugno 2022, ha inviato una lettera a tutti i Presidenti di Regione (allegata alla presente deliberazione), con la quale - nell'attesa di una compiuta definizione legislativa del tema del fine vita da parte del Parlamento e, quindi, nelle more dell'auspicato intervento legislativo, "...le strutture del servizio sanitario nazionale sono chiamate a dare attuazione in tutti i suoi punti alla richiamata sentenza della Consulta. Una volta che la rigorosa procedura di verifica delle condizioni individuate dalla Corte costituzionale sia stata attuata e completata, con il previsto coinvolgimento anche del Comitato etico competente, è evidente che i costi del suicidio medicalmente assistito non possano ricadere sul paziente che, seguendo l'iter indicato dalla Consulta, si sia rivolto al Servizio Sanitario Nazionale...".

Occorre quindi considerare l'esigenza di un intervento legislativo statale che rechi una compiuta e organica disciplina della materia applicabile in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, come auspicato dalla 3874 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 24-1-2023 stessa Corte costituzionale che, con la sua decisione, ha ricavato dalle coordinate del sistema vigente i criteri di "riempimento" costituzionalmente necessari, fin tanto che sulla questione non intervenga il Parlamento.

Tutto ciò premesso e considerato, trattandosi di diritti fondamentali della persona, in ragione della delicatezza dei valori in discussione e della necessità di evitare qualsivoglia situazione di incertezza in cui potrebbero versare ancora oggi alcune strutture ed operatori sanitari pugliesi, tenute a dare attuazione in tutti i suoi punti alla allegata sentenza della Consulta e, quindi, ad assicurare alle persone in condizioni corrispondenti a quelle enucleate dalla Corte costituzionale, l'accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito alle condizioni e modalità stabilite dalla medesima Corte, nel dare atto dell'avvenuta individuazione - sin dal gennaio 2022 - del Comitato etico territorialmente competente a rendere il parere in ipotesi di suicidio medicalmente assistito, si ritiene la necessità di comunicare la presente deliberazione a tutte le strutture sanitarie pugliesi che, a loro volta sono tenute a darne ampia diffusione, nonché a fornire tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie a pazienti, familiari, associazioni e chiunque abbia interesse.